



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ALBINI	ANNA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ITRI	OLGA MARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SIBILIA	ROSA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6768/2020
depositato il 23/11/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 2021/2020 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:
COMUNE DI CAMPAGNA
LARGO DELLA MEMORIA 1 84022 CAMPAGNA

contro:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

e da

[REDACTED]

e da

[REDACTED]

compreso dall'appellante:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 6768/2020

UDIENZA DEL

20/05/2021 ore 09:00

N°

4524/2021

PRONUNCIATA IL:

20-05-2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28-05-2021

Il Segretario

Donato Sefi



(segue)

difeso da:
NARDONE AVV. GIOVANNI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 7777/2019 TASI 2014

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 6768/2020

UDIENZA DEL

20/05/2021 ore 09:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso datato 17.02.2020 la [REDACTED] impugnava, convenendo in giudizio il comune di Campagna e il Concessionario per la riscossione, l'avviso d'accertamento n. 7777 del 28.11.2019, asserendo che la pretesa tributaria ad essa sottesa fosse illegittima per l'intervenuta decadenza, in quanto l'avviso di accertamento per l'anno 2014 gli era stato notificato oltre il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Si costituiva in giudizio la società concessionaria, la quale rivendicava la legittimità del proprio operato rappresentando che l'impugnato avviso di accertamento era stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 20/12/2019 e, quindi in data precedente allo spirare del termine di decadenza.

La Commissione adita, con Sentenza n. 2021/2020, accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava l'avviso di accertamento impugnato, ritenendo che nella fattispecie la notifica dell'atto fosse tardiva, non potendosi applicare il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, trattandosi di tributi comunali di tipo continuativo per cui la notificazione si perfeziona alla data di consegna ricezione da parte del destinatario, trattandosi di atto sostanziale e non meramente processuale.

Avverso la decisione ha proposto appello la s.p.a. Novares, deducendo l'erroneità della sentenza che non aveva ritenuto la decadenza evitata con la consegna del plico raccomandato il 29/12/2019.

Si è costituita in giudizio la contribuente, la quale, per un verso, ha ribadito la non applicabilità agli atti di natura sostanziale del principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato e, per altro verso, ha dedotto che la documentazione allegata al fascicolo di causa dalla controparte, costituita in fogli di difficile lettura, risultava mancante di elementi da cui dedurre la data certa di consegna del plico postale, mancando sulla stessa la sottoscrizione di responsabili della spedizione che ne attestino

l'autenticità e la conformità. Deduce, infine, la mancanza di prova in ordine all'autorizzazione del concessionario di avvalersi della posta privata.

Nelle memorie aggiuntive la contribuente deduce l'inesistenza della notifica per la mancanza di prova da parte della Società appellante che il servizio di posta privata utilizzato avesse i requisiti richiesti dalla normativa di settore.

All'udienza del 20/05/2021, la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il collegio che l'appello proposto dalla società concessionaria risulti fondato.

La questione di diritto a base della controversia attiene all'applicazione nella specie del principio in base al quale per il notificante gli effetti della notificazione vanno riferiti alla data di spedizione o di consegna del plico all'Agente postale o all'agente notificatore, rimanendo irrilevante, ai fini del rispetto dei termini, l'eventuale ritardo nella ricezione del documento non imputabile al notificante.

Sostiene l'appellata che il principio della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario della notifica, nei termini su esposti, trovi applicazione soltanto per i termini di decadenza processuali e non per quelli di natura sostanziale. .

Deve evidenziarsi preliminarmente che nella fattispecie viene in considerazione un termine certamente di natura decadenziale. Infatti, la circostanza che per i tributi relativi ai rifiuti il del termine di decadenza abbia la medesima durata di quello di prescrizione non elude la differenza ontologica tra i due istituti, riguardando il termine di decadenza l'esercizio del potere di accertamento e di imposizione, quello di prescrizione l'estinzione del diritto, il cui dies a quo di decorrenza va individuato nella notificazione dell'atto esecutivo o di riscossione.

Nella fattispecie, oggetto del giudizio è l'avviso di accertamento soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, alla cui stregua: *"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio"*

delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

Trova, pertanto, sicura applicazione il principio graniticamente affermato dal giudice di legittimità, che, anche di recente (Cass. n. 3173/2020), così si è espresso: *“Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 8867 del 2016, Cass. n. 22320 del 2014; Cass. n. 11457 del 2012; Cass. n. 15298 del 2008), il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile.*

Erra, pertanto, il giudice di primo grado nel ritenere non applicabile la c. d. scissione degli effetti per il notificante e il soggetto cui la notifica è destinata.

Deduce l'appellata che la documentazione allegata al fascicolo di causa dalla controparte, costituita in fogli di difficile lettura, risultava mancante di elementi da cui dedurre la data certa di consegna del plico postale, mancando sulla stessa la sottoscrizione di responsabili della spedizione che ne attestino l'autenticità e la conformità. L'eccezione non coglie nel segno. Da una parte, infatti, dalla documentazione depositata dalla società concessionaria si evince con chiarezza la data di consegna della raccomandata all'ufficio, dall'altra, il valore probatorio della documentazione fotostatica non è subordinato all'attestazione di autenticità, trovando applicazione il disposto di cui all'art 2712 c. c., che,

come è noto, conferisce alle riproduzioni meccaniche la medesima efficacia probatoria riservata agli originali se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce tempestivamente la conformità all'originale.

Nella memoria depositata in appello la contribuente per la prima volta deduce l'inesistenza della notificazione per essere stata la stessa eseguita dal servizio di poste private, senza che sia stata dimostrata l'esistenza in capo allo stesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore.

L'eccezione è inammissibile perché tardiva alla stregua del disposto dell'art.57, 2° comma. D.lgs. n. 546/1992, il quale, come è noto, prescrive che nel giudizio d' appello non possono proporsi nuove eccezioni, tranne che non siano rilevabili d'ufficio.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto con integrale riforma della sentenza di primo grado. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Per la Campania, II Sezione di Salerno, accoglie l'appello proposto dalla s.p.a. Novares. Condanna la ricorrente a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 300,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado in 400,00, oltre C.U. e accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del Comune non costituito.

IL Relatore

Olga Maria Itri



Il Presidente

Anna Albini